

Decreto-legge del 09/11/2020 n. 149 -

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020

Articolo 6

Art. 6 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit  fiscale

Articolo 6 -

Art. 6 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit  fiscale

In vigore dal 09/11/2020

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit  fiscale, individuati dall'[articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al [decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall' [articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020](#), si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi  versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

[Torna al sommario](#)
